

ACCORDO

ex art. 15 legge 241/1990

CUP I79I24000560002

TRA

Azienda Regionale della Salute - Ares Sardegna, con sede legale in Selargius (09047) Via Piero della Francesca, n.1 - C.F. e P.I. 03990570925, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Pintor, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale per il presente atto;

E

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con sede legale in Roma (00187) Via Puglie, n. 23 - C.F. e P.I. 97113690586, nella persona del Presidente facente funzioni del C.d.A. dott.ssa Manuela Lanzarin domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia e avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 8, comma 10, dello Statuto Agenas;

PREMESSO CHE

- l'ATS Sardegna e l'Agenas, in data 04/05/2021, hanno stipulato una convenzione per l'attività di supporto, affiancamento e monitoraggio in ordine alle attività di cui alla L.R. 24/2020 *"Riforma del SSR e riorganizzazioni sistematica delle norme in materia. Abrogazione delle LL.RR. 23/2014, 17/2016 e di ulteriori norme di settore"*;
- detta convenzione aveva una durata triennale e contemplava il subentro dell'ARES Sardegna, al momento della sua nascita, ad ATS Sardegna nel rapporto convenzionale agli stessi patti e condizioni;
- l'art. 3 comma 2 prevedeva la possibilità di rinnovare la collaborazione tra le Parti;

- nel corso del triennio sono state attivate nuove linee di attività al fine di supportare la direzione di ARES nella definizione degli adempimenti progettuali via via richiesti all'azienda sanitaria;
- con D.P.C.M. del 12 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2021, è stata nominata la dott.ssa Manuela Lanzarin a componente del Consiglio di amministrazione di Agenas;
- con D.P.C.M. del 1° luglio 2024, comunicato ad Agenas in data 19 luglio 2024, è stata disposta la sospensione del Prof. Enrico Coscioni dall'incarico di Presidente di Agenas;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 10 dello Statuto di Agenas, le funzioni del Presidente sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina, individuato nella dott.ssa Manuela Lanzarin;

VISTO l'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO l'art. 7 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente

collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

TENUTO CONTO che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra l'Agenzia e l'ARES Sardegna discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

CONSIDERATO di dover rinnovare il rapporto convenzionale tra ARES Sardegna e AGENAS e procedere alla stipula della presente convenzione tra le parti:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si richiamano integralmente.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare al fine di prevedere nell'ambito del rapporto convenzionale le attività di collaborazione e supporto, affiancamento, monitoraggio finalizzate:

- Sanità digitale. Supporto allo sviluppo di attività di sanità digitale al fine

di implementare il processo di digitalizzazione del SSR e garantire una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di riqualificare la spesa, di promuovere nuove modalità di diagnosi e di cura senza lo spostamento fisico del paziente, di riorganizzare i processi di gestione della cronicità nell'integrazione ospedale-territorio, di consentire il corretto utilizzo dei progressi della genomica medica, della medicina predittiva e per valutare l'aderenza terapeutica, ai sensi della L.R. 24/2020 di riforma del SSR.

- Supporto all'attività di programmazione dei fabbisogni dei fattori produttivi in ottica di gestione e pianificazione accentrata, necessari per le attività di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza:

- Risorse umane (programmazione del personale);
- Acquisti di beni sanitari, non sanitari, tecnologie e attrezzature sanitarie;

- Supporto nella definizione delle tariffe del nuovo nomenclatore regionale per i diversi macroaggregati di specialistica ambulatoriale.

Potranno essere condivise anche ulteriori tematiche, da concordarsi tra il Direttore Generale di AGENAS e il rappresentante legale di ARES Sardegna.

ARES Sardegna si impegna a collaborare fornendo all'AGENAS i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.

Le parti concordano che ARES Sardegna potrà finanziare progetti di ricerca sulle tematiche oggetto del presente accordo.

Articolo 3 – Durata, proroga, rinnovo e revisione

Il presente Accordo ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse la convenzione stessa ed i risultati con esso raggiunti.

Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente accordo per renderli conformi al mutato assetto.

Articolo 4 – Modalità di realizzazione

Le Parti, in attuazione della presente collaborazione, in considerazione della finalità di cui al precedente art. 2, concordano sulla necessità di realizzare le attività oggetto dell'Accordo secondo quanto dettagliato dal successivo piano attuativo previsto dall'art. 5.

Le attività oggetto del presente accordo saranno realizzate dall'Agenzia attraverso l'impiego di risorse umane esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto, da rendersi anche presso la sede di ARES Sardegna. L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini concordati tra le

parti.

L'Agenzia garantisce di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

L'ARES Sardegna si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.

L'AGENAS potrà utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 5 – Coordinatori

L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo e responsabile del progetto il dott. Francesco Enrichens.

L'ARES Sardegna indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere il Dott. Valerio Fadda. Tale coordinatore garantisce adeguato supporto da parte della competente struttura amministrativa aziendale.

I coordinatori di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborano il Piano attuativo delle attività, con precisa declinazione degli obiettivi

Articolo 6 – oneri

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente

Accordo sono svolte senza alcun utile e non comportano alcun onere, se non il rimborso, da parte di ARES Sardegna, delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate da AGENAS per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 oggetto dell'Accordo, come indicato di seguito.

L'ARES partecipa agli oneri derivanti dal presente atto sia con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo, sia riconoscendo ad Agenas un contributo massimo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro annui a titolo di rimborso delle spese sostenute, rendicontate e documentate relative alle attività di cui all'art. 2. Tale importo verrà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Agenas partecipa agli oneri derivanti dal presente atto con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo.

Articolo 7 – Rendicontazione e fatturazione

AGENAS provvederà a rendicontare con cadenza trimestrale le attività svolte in favore di ARES Sardegna in ragione della presente convenzione, mediante comunicazione indirizzata all'indirizzo PEC protocollo@pec.aressardegna.it entro 10 giorni dal termine del trimestre di riferimento; ARES Sardegna provvederà alle verifiche di competenza nei successivi 10 giorni, dandone comunicazione ad AGENAS che emetterà relativa fattura.

ARES Sardegna procederà a liquidare ed erogare i compensi dovuti entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento alle coordinate indicate in fattura.

Articolo 8 – Risorse umane per l'esecuzione delle attività

Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel

rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale in organico, di personale da assumere con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato e dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.

Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro

Articolo 9 – Codice Unico di progetto

L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che *«ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto»*, deve indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 10 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro

ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore e il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo

mail: responsabileprotezionadati@agenas.it.

Per ARES Sardegna il titolare del trattamento è il Responsabile per la protezione dei dati personali, Dott.ssa Alessandra Carta, contattabile all'indirizzo mail rpct@aressardegna.it ovvero alla PEC rpct@pec.aressardegna.it.

Articolo 11 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01230787133968, 01230787133956, 012307871333945.

Articolo 12 - Efficacia

Il presente Atto, composto dodici (n. 12) articoli, si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le parti ed è efficace dal momento in cui viene trasmesso, tramite posta elettronica certificata, l'originale dell'atto contenente le firme digitali, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente F.F.

Dott.ssa Manuela Lanzarin _____

(firmato con firma elettronica qualificata)

